



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**DEDUCIBILE LA PERDITA SU CREDITO DI FINANZIAMENTO DI
SOCIETÀ CONTROLLANTE A SOCIETÀ CONTROLLATA
DIVENUTO DA FRUTTIFERO AD INFRUTTIFERO**

- Sentenza del 05/02/2025, n. 69 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia

Composizione

- Pres. Caracciolo
- Rel. Burelli

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 483 PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI

Titoletto

Finanziamento erogato da società controllante a controllata – Trasformazione da fruttifero a infruttifero – Perdita su credito – Configurabilità – Deduzione – Legittimità.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

È legittima da parte della società controllante la deduzione quale perdita su crediti delle somme erogate ad una controllata a titolo di finanziamento originariamente pattuito come fruttifero e successivamente trasformatosi in infruttifero a causa della crisi economico-reddituale della controllata che ha poi portato al suo fallimento. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che nel caso di un finanziamento da una società controllante ad una società controllata sussiste il requisito dell'inerenza in considerazione della prospettiva della produzione di utili da parte della controllata, rispondente all'interesse economico anche della controllante nella sua veste di potenziale destinataria della distribuzione di utili).

Rif. Normativi

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 101, comma 5

Conformità

- Non si registrano precedenti.

Anno pubb.

- 2025